



tel. 0331 826836
fax 0331 826886
s.sociali@comunetradate.it
comunetradate.sociali@pec.it

BANDO PER L' EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI CON PROCEDURA DI SFRACTO IN CORSO

SCADENZA 31 DICEMBRE 2021

Art. 1 - Oggetto del bando

Il presente bando persegue lo scopo di sostenere gli inquilini titolari di contratti sul libero mercato che si trovano in situazione di morosità incolpevole e sono soggetti a provvedimenti di sfratto, come disciplinato dalla DGR regionale n. XI/2974 del 23/03/2020 "Fondo inquilini morosi incolpevoli: riparto risorse del 2019 e riprogrammazione risorse residue anche a seguito dell'emergenza sanitaria in atto Covid-19".

Art. 2 - Destinatari

Possono accedere alla misura inquilini con morosità incolpevole con provvedimento di sfratto in corso e in difficoltà economica anche a causa dell'emergenza sanitaria 2020, che non ne hanno già beneficiato in passato ai sensi delle precedenti delibere sulla morosità incolpevole. Sono esclusi i contratti di Servizi Abitativi Pubblici (SAP).

Per morosità incolpevole si intende la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone di locazione a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare, riconducibile ad una delle seguenti cause:

- a) licenziamento;
- b) mobilità;
- c) cassa integrazione;
- d) mancato rinnovo di contratti a termine;
- e) accordi aziendali e sindacali con riduzione dell'orario di lavoro;
- f) cessazione di attività professionale o di impresa;
- g) malattia grave;
- h) infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare.



tel. 0331 826836
fax 0331 826886
s.sociali@comunetradate.it
comunetradate.sociali@pec.it

Art. 3 – Requisiti per poter presentare la domanda

Per poter accedere al contributo è necessario possedere i seguenti requisiti:

- Avere cittadinanza italiana, di un Paese dell'UE, ovvero possedere un regolare titolo di soggiorno, nei casi di cittadini non appartenenti all'UE;
- Essere titolare di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato e risiedere nell'alloggio oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno;
- Essere sottoposti a procedure di rilascio dell'abitazione con atto di intimazione di sfratto per morosità e con atto di citazione per la convalida;
- Avere una situazione di morosità incolpevole determinata da una consistente riduzione di reddito, sopravvenuta successivamente alla stipula/rinnovo del contratto di locazione, anche a causa dell'Emergenza Sanitaria in corso;
- Possedere un valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) non superiore a € 26.000,00. Nel caso in cui il richiedente non fosse in possesso dell'attestazione ISEE è comunque possibile presentare domanda; il riconoscimento del contributo sarà in tal caso condizionato alla presentazione della certificazione entro 90 giorni.

Art. 3 - Entità del beneficio

L'importo del contributo concedibile per sanare la morosità incolpevole non può superare l'importo di € 12.000,00.

I contributi, come indicato nel DM del 30 marzo 2016, sono destinati:

- a) fino a un massimo di € 8.000,00 per sanare la morosità incolpevole accertata dal Comune, qualora il periodo residuo del contratto in essere non sia inferiore ad anni due, con contestuale rinuncia all'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile. Il contributo erogabile è fino a un massimo di € 8000 per sanare la morosità oppure € 6.000,00 per sanare la morosità a cui aggiungere un contributo mensile per massimo 1 anno fino alla quota massima complessiva di € 8000.
- b) fino a un massimo di € 6.000,00 per ristorare la proprietà dei canoni corrispondenti alle mensilità di differimento qualora il proprietario dell'immobile consenta il differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile per il tempo necessario a trovare un'adeguata soluzione abitativa all'inquilino moroso incolpevole.
- c) assicurare il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione: l'importo massimo erogabile di € 2000,00 per il pagamento del deposito cauzionale a cui si aggiunge un anno di sostegno per il pagamento del nuovo canone di locazione per un massimo di € 200,00 mensili.



tel. 0331 826836
fax 0331 826886
s.sociali@comunetradate.it
comunetradate.sociali@pec.it

d) assicurare il versamento di un numero di mensilità relative a un nuovo contratto da sottoscrivere a canone concordato fino alla capienza del contributo massimo complessivamente concedibile di € 6.000,00 eventualmente rinnovabile.

I contributi di cui alle lettere c) e d) possono essere corrisposti dal Comune in un'unica soluzione contestualmente alla sottoscrizione del nuovo contratto, anche a canone inferiore rispetto al libero mercato.

Per il riconoscimento del contributo, i nuovi contratti di locazione, anche in un Comune diverso da quello di residenza, devono essere stipulati preferibilmente a canone concordato, ma potranno anche essere a canone convenzionato o agevolato e comunque inferiore al libero mercato.

Sono esclusi i nuovi contratti di locazione per i Servizi Abitativi Pubblici (SAP).

Il budget a disposizione per le precedenti misure è di € 47.942,59.

Art. 4- Condizione per l'erogazione

Il contributo verrà erogato direttamente al proprietario, pertanto il richiedente dovrà sottoscrivere, unitamente al proprietario e all'assistente sociale del Comune, un Accordo con il quale si impegna a sanare l'eventuale morosità non coperta dal contributo, dove verranno concordate le modalità di erogazione del contributo.

Art. 5 - Riconoscimento del contributo e modalità di erogazione

Le domande per partecipare al presente bando potranno essere presentate, dal momento della pubblicazione dello stesso, al servizio sociale del Comune di Tradate, dove si provvederà alla verifica dei requisiti necessari ed alla successiva sottoscrizione dell'Accordo in cui si definiscono i termini dell'intervento comunale.

I contributi saranno riconosciuti fino a concorrenza dei fondi disponibili, in funzione della data di protocollo delle domande e, a parità di protocollo, si terrà conto dell'ISEE più basso.

Art. 6 - Modalità di presentazione della domanda

A causa dell'emergenza sanitaria in corso e alle misure di contrasto alla diffusione del Coronavirus è possibile presentare la domanda via mail all'indirizzo: s.sociali@comune.tradate.va.it

Il modulo per richiedere il contributo sarà pubblicato sul sito del Comune di Tradate e dovrà essere compilato in ogni sua parte. Le domande incomplete non potranno essere prese in considerazione ai fini dell'erogazione del contributo.



tel. 0331 826836
fax 0331 826886
s.sociali@comunetradate.it
comunetradate.sociali@pec.it

Art. 7 – Graduatoria programmata della forza pubblica nell'esecuzione degli sfratti

Il Comune dovrà trasmettere gli elenchi dei soggetti morosi incolpevoli che hanno i requisiti per beneficiare del contributo previsto dal decreto ministeriale e dalle presenti Linee Guida Regionali alle Prefetture – Uffici Territoriali del Governo per l'adozione delle misure di graduatoria programmata dell'intervento della forza pubblica nell'esecuzione dei provvedimenti di sfratto.

Art. 8 – Monitoraggio delle attività poste in essere e delle risorse

Il Comune dovrà fornire con cadenza semestrale a Regione Lombardia ogni informazione utile sulle attività poste in essere, in applicazione del decreto ministeriale e delle Linee Guida Regionali. A tal fine, il Comune dovrà inviare i seguenti dati su apposito modello:

- Richieste di contributo pervenute al Comune
- Numero contributi assegnati-Importo medio contributo
- Importo totale erogato
- Numero nuovi contratti sottoscritti
- Numero contratti rinnovati-Numero procedure sfratto differite-Numero beneficiari classificati secondo la finalizzazione del contributo prevista dell'art. 5 del DM del 30 marzo 2016.

Art. 9 - Controlli

Il Comune di Tradate verificherà l'effettiva situazione economica e sociale del richiedente prima dell'erogazione del contributo e potrà escludere dal beneficio economico coloro che risulteranno, in seguito alle verifiche compiute, non in possesso dei requisiti necessari.

Ai sensi dell'art. 5 della L. 241/90 e s.m.i., in sede istruttoria, il Comune può richiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete, può esperire accertamenti tecnici ed ispezione e ordinare esibizioni documentali.

Nel caso sia accertata l'erogazione di somme indebite, il Comune provvede alla revoca del beneficio e alle azioni di recupero di dette somme.

Art. 10 – Privacy

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), e dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, si informa che i dati forniti saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per le finalità di gestione della procedura e saranno trattati successivamente per le finalità connesse alla valutazione della domanda di contributo economico.

La Responsabile del Servizio Sociale
Dr.ssa Maria Antonietta Luciani